

Allegato A)

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CALCIO BALILLA PREGNANA

DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1) Ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile e D.Lgs 36/2021, è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata:

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - CALCIO BALILLA PREGNANA".

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) o dell'Ente di Promozione Sportiva (EPS) cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2) L'Associazione ha sede in PREGNANA MILANESE (MI) 20006, Via REDIPUGLIA n. 6; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia ed a mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo può istituire sedi operative diverse e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

FINALITÀ

Articolo 3) L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro, né diretto né indiretto così come definito dall'articolo 8 del D.Lgs 36/2021 e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo

soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al genere, alla religione, alla razza e/o alle condizioni socio-economiche.

Articolo 4) L'Associazione ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche; in particolare l'Associazione si propone quale scopo principale la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo del Calcio Balilla e delle discipline sportive collegate, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività sportive.

L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

DURATA

Articolo 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

ASSOCIATI

Articolo 6) Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Fra gli aderenti all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri.

Articolo 7) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante Associato. Le domande di ammissione a Associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei

confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenni.

Articolo 8) Tutti gli associati hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Gli associati minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 23 del presente Statuto.

Articolo 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le eventuali quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Articolo 10) La qualifica di Associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da Associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'espulsione è prevista quando l'Associato non ottempererà alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera all'Associato interessato. Contro il suddetto provvedimento l'Associato interessato può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Articolo 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Articolo 12) Il decesso dell'Associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

TESSERATI

Articolo 13) Assumono la qualità di Tesserati dell'Associazione tutti coloro che abbiano corrisposto la quota di tesseramento, stabilita annualmente dalla società, e intendano partecipare in via stabile o non alle attività istituzionali svolte dall'Associazione medesima, condividendone le finalità.

Articolo 14) I Tesserati non assumono la qualifica di Associato, né i diritti e doveri ad essa legati. L'adesione e la partecipazione si realizza mediante il tesseramento ad una organizzazione nazionale per una o più attività secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Articolo 15) I Tesserati, qualora l'Ente sportivo di riferimento lo consenta, acquisiranno lo status di tesserati e saranno legati all'Associazione per tutta la durata del tesseramento come previsto dagli Enti sportivi di riferimento.

Articolo 16) Ai sensi dell'art.15 e 16, D.Lgs. 36/2021, il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'Associazione, secondo gli status previsti dall'Ente sportivo.

Articolo 17) Il Tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate e riconosciute dell'Ente sportivo di appartenenza dell'Associazione per i quali è tesserato, nonché concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi sociali, secondo le previsioni statutarie e regolamenti dell'Ente sportivo di appartenenza. Nel

caso in cui il numero di Atleti o Tecnici non consentano lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della rispettiva Federazione sportiva, è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Articolo 18) I Tesserati sono in possesso della tessera rilasciata dall'Ente sportivo di appartenenza dell'Associazione nel rispetto delle qualifiche previste dalla regolamentazione dell'Ente sportivo, del C.O.N.I. e del C.I.P.

Articolo 19) I tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme dettate dall'Ente sportivo di tesseramento, del C.O.N.I., del C.I.O. e, ove paralimpici, del I.P.C. e del C.I.P.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 20) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Articolo 21) L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Articolo 22) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno il 50% + 1 degli associati, purché in regola con i versamenti delle eventuali quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione

deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Articolo 23) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti gli associati maggiorenni purché in regola con il pagamento delle eventuali quote associative; a ciascun Associato spetta un solo voto. Gli associati minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Associato. Ogni Associato non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Articolo 24) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Articolo 25) L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra gli associati un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Articolo 26) L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 27) Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati, sono pubblicizzati agli associati con l'esposizione per 15 giorni dopo l'approvazione nella sede dedicata allo svolgimento dell'attività sportiva e sul sito della stessa.

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Articolo 28) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 2 anni. Esso è composto da un numero dispari di

persone, da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea associati; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano, il Consiglio stesso può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri associati, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Articolo 29) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle eventuali quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra gli associati esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi associati;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Articolo 30) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 31) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dal Consiglio Direttivo, a sua volta eletto dall'Assemblea degli associati ogni 2 anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Articolo 32) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 33) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro 15 giorni e da tenersi entro i successivi 30 curando l'ordinaria amministrazione.

SEGRETARIO E TESORIERE

Articolo 34) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e

predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Articolo 35) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 36) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 37) Il patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito da:

- quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dagli associati;
- eventuali entrate di carattere commerciale;
- eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;

- Eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Articolo 38) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra gli associati, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 39) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 (uno gennaio) al 31/12 (trentuno dicembre) di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento

Articolo 40) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.

3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, e sempre nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7) comma 1) lettera h) del D.Lgs 36/2021.

NORME FINALI

Articolo 41) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Articolo 42) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente Statuto è stato approvato dagli associati fondatori all'Atto Costitutivo.

Letto, confermato e sottoscritto in PREGNANA MILANESE (MI) il 01 marzo 2023:

- VALTER MARIO BERGAMASCHI

nato a CORNAREDO (MI) il 06.07.1954,

residente a PREGNANA MILANESE (MI) in Via REDIPUGLIA n.6

- EMILIO CATTANEO

nato a PREGNANA MILANESE (MI) il 05.01.1954,

residente a PREGNANA MILANESE (MI) in Via MILANO n.9

- LUCIANO MARTINO

nato a CAPOSELE (AV) il 02.05.1963,

residente a PREGNANA MILANESE (MI) in Via NILDE IOTTI n.8

- SALVATORE AMOROSO

nato a RHO (MI) il 20.12.1968,

residente a PREGNANA MILANESE (MI) in Via TRENTO n.5

- GIOVANNI BERGAMASCHI

nato a SARONNO (VA) il 29.06.1973,

residente a PREGNANA MILANESE (MI) in Via NOVARA n.26